

Ora la Francia è un po' meno gollista. Il semi-presidenzialismo è un premierato

di Stefano Ceccanti

A cinquant'anni precisi dalla fondazione della Quinta Repubblica, la revisione approvata ieri segna una modifica incrementale, che va non certo verso il ritorno a una deriva assemblearista svalutando il suffragio universale (ipotesi mai esistita: i francesi tengono a un sistema ad alta decisionalità), ma in quello delle idee difese dalla sinistra non comunista (Georges Vedel e Maurice Duverger) rispetto a De Gaulle. Ciò è vero anche se dal punto di vista politico il paradosso è che abbia votato a favore il centrodestra e contro il centrosinistra (eccetto Jack Lang e i radicali di sinistra, gli unici coerenti). Facciamo un passo indietro per capire: al termine della IV Repubblica, a fine anni '50, si affermarono due scuole. Da una parte quella della sinistra democratica che voleva eleggere lo stesso giorno il vero capo del governo (il presidente della Repubblica per Vedel, il premier per Duverger) insieme al Parlamento, entrambi col collegio uninominale a doppio turno, legati tra loro col meccanismo del "simul stabunt simul cadent" (nuove elezioni di entrambi gli organi in caso di dimissioni o di sfiducia), dall'altra quella di de Gaulle, poi prevalsa, di eleggere il capo dello Stato con poteri di governo, con mandato sfalsato rispetto al Parlamento. Ne è derivata una scissione tra potere e responsabilità, con un presidente vero capo del governo, ma non sfiduciabile: l'«aporia della Quinta Repubblica», segnalata con particolare vigore da Pierre Avril, tra il mandato settennale di una funzione per molti aspetti «irriducibilmente arbitrare» e il «suo ruolo dominante nello scacchiere politico». Una contraddizione che si era poi dimostrata paradossale con le coabitazioni, soprattutto con quella tra 1997 e 2002, in cui il presidente era in realtà il capo dell'opposizione.

Contro questa stranezza i francesi vararono nel 2000 la riduzione del mandato del presidente a cinque anni (in vigore dal 2002) e l'inversione dell'ordine delle elezioni (con le elezioni presidenziali chiamate a precedere di poco quelle legislative e a determinare su di esse un effetto di trascinamento). Quella doppia scelta è stata la premessa della riforma di ieri, che ne ha tratto alcune conseguenze logiche, per un verso sui poteri del presidente, per altro sui contropoteri. L'emendamento all'articolo 18, che consente al presidente di prendere la parola alle Camere col possibile seguito di un dibattito, elimina del tutto lo schermo dell'invio dei messaggi presidenziali alle Camere senza presenza diretta (omaggio a una visione arcaica della separazione dei poteri). In questa scelta, oltre che nella proposta di Sarkozy, recepita nell'articolo 6, di inserire il tetto di due mandati per il capo dello Stato, c'è più del premier elettivo di Duverger e del presidente di Vedel che non della retorica di De Gaulle sul presidente capace di unire tutti i francesi. Ciò toglie ogni fondamento alla polemica sartoriana a favore del sistema semi-presidenziale e contro l'elezione diretta del premier: nella realtà francese quei due modelli vengono ora a coincidere.

L'argomento polemico di Sartori che identifica l'elezione diretta del premier col solo caso israeliano, in cui si combinava negli anni '90 con la proporzionale per il Parlamento, sarebbe stato comunque infondato giacché la proposta duvergeriana (e il modo con cui è stata tradotta nei nostri comuni, province e regioni) si basava sull'elezione maggioritaria sia del premier sia del Parlamento. La revisione, dopo aver superato i tabù della vecchia separazione dei poteri tra presidente ed esecutivo, nonché tra esecutivo e legislativo, afferma anche con chiarezza quella nuova, costituita dalla distinzione tra maggioranza e opposizione. I gruppi di opposizione vengono ritenuti meritevoli di diritti specifici in sede regolamentare (nuovo articolo 51.1), ma la Costituzione dà già diritto a una quota dei tempi per l'esame delle loro proposte, legislative e di controllo (articolo 48 Cost. novellato). Del resto è il rapporto fiduciario in sé a creare un continuum tra maggioranza

parlamentare e governo (nel caso francese comprensivo del presidente); rifiutarsi di riconoscerlo non toglie niente a chi sta in maggioranza e punisce solo chi si trova, senza garanzie specifiche, all'opposizione.

Ulteriori garanzie sono poi assicurate, in una moderna separazione dei poteri dall'istituzione di un referendum popolare (su richiesta di un quinto dei parlamentari e di un decimo degli elettori), nel caso in cui una proposta di iniziativa legislativa popolare non sia esaminata entro un anno dal Parlamento (articolo 11 novellato), per raccordare così il corpo elettorale all'opposizione, nonché dall'introduzione del controllo di costituzionalità a posteriori per via incidentale (nuovo articolo 61.1). Da segnalare poi un grappolo di altre modifiche che si iscrivono nella stessa logica di nuovi equilibri: il vincolo, per alcune nomine presidenziali, di passare attraverso il parere previo di una commissione (art. 13 novellato); la previsione di una commissione indipendente per il ritaglio dei collegi (art. 25 novellato); la previsione che sia l'assemblea e non più il governo a fissare l'ordine del giorno delle Camere, anche se il governo mantiene la priorità per le sedute di due settimane su quattro (art. 48 novellato); la restrizione dell'applicazione della questione di fiducia ai progetti di legge sulle finanze o sul finanziamento della sicurezza sociale e al massimo a un altro testo per sessione (art. 49.3 novellato).

Al successo di Vedel e Duverger manca un'ultima tappa: la contestualità delle elezioni tra presidente e assemblea. Postilla finale: nel caso italiano non c'è ragione di introdurre una doppia elezione maggioritaria separata del presidente e del Parlamento; tuttavia c'è almeno un elemento che deve essere confermato (la derivazione popolare del premier che non è un anomalo «presidenzialismo di fatto», specie se associato alla costruzione di partiti a vocazione maggioritaria, ma la fisiologia dei governi parlamentari) e due che meritano di essere ripresi: il collegio uninominale maggioritario a doppio turno, la cui bontà prescinde dall'elezione del presidente e il riconoscimento puntuale dell'opposizione per bilanciare un governo che nella fisiologia di un Parlamento non assemblearista è il comitato direttivo della maggioranza.